

Ordinanza concernente la confisca degli averi e delle risorse economiche iracheni congelati e il loro trasferimento al Development Fund for Iraq

del 18 maggio 2004

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale¹,

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

- a. la confisca degli averi e delle risorse economiche bloccati in virtù dell'articolo 2 capoverso 1 dell'ordinanza del 7 agosto 1990² che istituisce misure economiche nei confronti della Repubblica dell'Iraq; e
- b. il trasferimento degli averi e del ricavato della vendita delle risorse economiche al Development Fund for Iraq.

Art. 2 Procedura di confisca

¹ Il Dipartimento federale dell'economia (DFE) è autorizzato a confiscare, mediante decisione, gli averi e le risorse economiche di cui all'articolo 1.

² Prima della notifica della decisione di confisca, comunica per scritto alle parti un progetto della decisione. Le parti hanno 30 giorni per pronunciarsi in merito.

Art. 3 Eccezioni

D'intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri e del Dipartimento delle finanze, il DFE può autorizzare eccezioni se servono a prevenire casi di rigore. Le relative domande vanno presentate al DFE entro il termine previsto dall'articolo 2 capoverso 2.

Art. 4 Ricorso

Le decisioni di confisca del DFE possono essere impugnate mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

RS 946.206.1

¹ RS 101

² RS 946.206

Art. 5 Trasferimento al Development Fund for Iraq

Non appena la decisione di confisca è passata in giudicato, il DFE trasferisce gli averi e il ricavato della vendita delle risorse economiche confiscate al Development Fund for Iraq.

Art. 6 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2004 con effetto sino al 30 giugno 2007.

18 maggio 2004

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz